



## COMUNE DI CINISI (PROV. DI PALERMO)

**Ordinanza Sindacale n. 74** dell'11 agosto 2016

**Oggetto: Sicurezza ed Ordine Pubblico nei giorni di 13-14-15 agosto 2016 - Divieto di vendita e introduzione bevande in bottiglie di vetro e superalcolici presso la spiaggia Magaggiari, apposizione tende e accensione fuochi e sul litorale Magaggiari (da Targia a Viviano) – Adeguata viabilità nella zona di Magaggiari.**

### IL SINDACO

**Viste** le numerose segnalazioni da parte di residenti che lamentano l'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro, al di fuori degli appositi contenitori;

**Considerato** che in occasione dei *giorni di Ferragosto* tutto il litorale è ridotto in uno stato degradante che dà disdoro e danneggia la vocazione turistica del paese;

**Considerato** che negli anni precedenti, nel periodo di Ferragosto, si è invalsa la consuetudine di accampamenti con apposizione di tende e di falò che causano, oltre una situazione di degrado, una situazione di preoccupante ordine pubblico oltre che igienico-sanitario;

**Rilevato** che lo spettacolo del litorale, dopo il Ferragosto, mortifica il senso civico e la inutilizzabilità delle spiagge per l'accumulo di immondizia e di ogni altro oggetto lasciato sulle spiagge;

**Visto** il decreto legge del 23.05.2008 n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito con modificazioni nella legge n. 125/08;

**Visto** in particolare l'art. 6 del predetto Decreto legge il quale disciplina, tra l'altro, i compiti e le attribuzioni del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, anche mediante provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e sicurezza urbana, oltre che per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno del 5.08.2008, recante disposizioni in materia d'incolumità pubblica e sicurezza urbana, definizione e ambiti di applicazione, in particolare l'art. 2 lettera a), che attribuisce al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti per prevenire e contrastare anche fenomeni legati all'abuso di alcool;

**Premesso tutto ciò** e fermo restando **il divieto di somministrazione** di bevande alcoliche ai minori disciplinato dagli artt. 650 – 689 – 690 c.p.;

## **ORDINA**

**1) DIVIETO DI VENDITA** a tutti i titolari di pubblici esercizi, nonché delle attività autorizzate alla vendita e somministrazione su area pubblica insistenti nel litorale Magaggiari (da Targia a Viviano) anche per asporto, bevande in bottiglie di vetro e superalcolici dalle ore 18,00 del 14/8/2016 alle ore 7,00 del 15 agosto 2016 ;

**2) DIVIETO DI INTRODURRE , A CHIUNQUE,** bevande in bottiglie di vetro nella spiaggia Magaggiari, nel litorale e nel Piazzale Magaggiari;

**3) DIVIETO DI APPOSIZIONE TENDE ED ACCAMPAMENTI** di qualsiasi genere che possa occupare la spiaggia Magaggiari ed il litorale ;

**4) DIVIETO ASSOLUTO** di accensione fuochi e falò nel litorale e nella spiaggia Magaggiari;

**5) DIVIETO** a tutti i titolari di pubblici esercizi insistenti sul litorale, di svolgere attività non compatibili con lo spettacolo organizzato presso Piazza Magaggiari a partire dalle ore 22.00 e fino a conclusione dello stesso;

**6) al Corpo di Polizia Municipale** di intraprendere qualsiasi iniziativa idonea a garantire la fluidità del traffico veicolare nella zona Magaggiari;

## **SI DISPONE**

- Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line, e venga trasmessa alla Polizia Municipale, al locale Ufficio Circondariale Marittimo di Capitaneria di Porto, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Questura;

- Che copia della presente ordinanza venga notificata a tutti i titolari di pubblici esercizi insistenti nel litorale Magaggiari (da Targia a Viviano);

- La violazione alle disposizioni della presente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, stabilite dalla vigente normativa saranno punite con la sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro. Qualora, il trasgressore sia titolare di un esercizio pubblico o commerciale, o esercente attività artigianale o di vendita e somministrazione su aree pubbliche, sarà disposta la sospensione dell'autorizzazione amministrativa con la contestuale chiusura fino ad un massimo di gg. 15.

Alla stessa sanzione pecuniaria soggiace il cliente contravventore, nell'ipotesi di minore il verbale va contestato ai genitori esercenti la patria potestà;

- Che chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda fino a € 516,00, ex art. 1161 Cod. Navigazione

Copia della presente ordinanza deve essere affissa in posto ben visibile negli esercizi commerciali e nei pubblici esercizi destinatari della stessa;

Dalla Residenza Municipale  
Cinisi li 11 Agosto 2016

**Il Sindaco**  
**f.to Avv. Gianni Palazzolo**